

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 798

DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

N. 76 DEL 17-08-2020

OGGETTO: ATTUAZIONE REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 15/07/2017: AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016. REVOCA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' / CONTRIBUTO INTEGRATIVO. DECRETO DELOCALIZZAZIONE USRL n. A00066 del 12/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118;

VISTO gli artt.32 e art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2020-2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati;

VISTO il decreto n.16 del 30.06.2020 con il quale viene nominato nuovo responsabile titolare del Settore Economico Finanziario del Comune di Amatrice il dott. Daniele Mitolo;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 16.10.2019 di nomina del segretario comunale dott.ssa Manuela De Alfieri come Capo Settore Affari Generali;

PREMESSO che a partire dal 24 agosto 2016 un forte terremoto ha colpito alcune zone dell'Italia centrale ed in particolare tutto il territorio del Comune di Amatrice;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di

emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, nonché i successivi provvedimenti di proroga dello stato d'emergenza;

VISTA l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”* e le ulteriori successive ordinanze relative agli *“interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTA l'Ordinanza n.9/2016 del Commissario Straordinario, che in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive, ha disciplinato non solo l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea, di cui all'art.5, comma 2, lettera d), del D.L. n.189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento;

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha provveduto alla realizzazione delle strutture temporanee unitarie in cui ricollocare le attività commerciali di Amatrice, presso la c.d. “Area Cotral/Il Corso” e la c.d. “Area Triangolo”;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n.37 del 13 Aprile 2017 che approva l'elenco dei soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività di ristorazione nell'Area Food;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 17/2017 e successiva rettifica n.43 del 24.04.2017, nella quale si approva l'elenco completo dei soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività nell'Area n.7 (c.d. Area Cotral) e nell'Area n.9 (c.d. Area Triangolo);

VISTA la Deliberazione della Regione Lazio 13.06.2017 n.316, e successivo atto di revoca del 04.07.2017;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 15.07.2017 e ss.mm.ii, con la quale viene approvato il Regolamento comunale concernente le *“Azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività Economico-produttive a seguito degli eventi sismici a partire dal 24.08.2016”*;

VISTA l'istanza di S. M. titolare dell'attività **“MAG.ONE s.r.l.”** delocalizzata in Area Triangolo, presentata in data 15/09/2017 ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 22751 con la quale, in base a quanto previsto dal Regolamento comunale n.17/2017, richiedeva l'erogazione del contributivo Integrativo per l'acquisto dei beni strumentali necessari all'avvio della propria attività;

VISTO il Decreto di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio n.A00066 del 12/07/2017;

PRESO ATTO che, al fine di consentire la ripresa immediata delle attività economico – produttive operanti nel territorio comunale alla data del sisma del 24 agosto 2016, con Determinazione del Settore I n.128 del 18/09/2017, si è proceduto a liquidare la somma

complessiva di € 11.800.00 per l'erogazione delle azioni di sostegno poste in essere dall'Ente, nello specifico:

- € 11.800.00 per il contributo integrativo

CONSIDERATO che il Regolamento comunale 17/2017 e ss.mm.ii, ai fini dell'erogazione delle suddette azioni di sostegno, prevede, **a pena di revoca** del contributo straordinario:

- per il **contributo integrativo** (pari al 20% dell'importo ammesso - con riferimento alla voce di spesa "beni strumentali e impianti" - nel Decreto di concessione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione) la presentazione da parte del soggetto beneficiario della copia conforme delle fatture quietanzate riferite ai beni ammessi a contributo, entro 45 giorni dalla avvenuta erogazione del contributo da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio (*art. 2*);
- per il **contributo di solidarietà** la presentazione, entro 45 giorni dalla avvenuta erogazione del contributo da parte del Comune, da parte del soggetto beneficiario, dell'originale delle fatture quietanzate e copia delle ricevute bancarie di transazione di pagamento riferite all'acquisto dei beni strumentali utili all'avvio dell'attività (*art. 3*);
- nonché, per il contributo di solidarietà, la possibilità da parte dell'ufficio comunale responsabile del procedimento di concedere una proroga di ulteriori 45 giorni nella presentazione delle fatture quietanzate e copia delle ricevute bancarie di transazione di pagamento riferite all'acquisto dei beni strumentali utili all'avvio dell'attività, in caso di ritardi nella consegna delle ditte (*art. 3 bis*);

PRESO ATTO, dalle verifiche istruttorie, che la procedura di rendicontazione delle suddette somme percepite risulta ad oggi totalmente incompleta e scaduti i termini previsti dal Regolamento Comunale;

CONSIDERATE le note di intimazione e comunicazione di avvio del procedimento di revoca contributo straordinario, prot. n. 17129 del 17.12.2018 e prot. n. 1729 del 05.02.2020;

VISTA la L. 241/90 ss.mm.ii.;

ACCERTATO CHE sussistono le condizioni di revoca del provvedimento di concessione dei contributi straordinari, come da Regolamento Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del presente provvedimento;

1. **DI REVOCARE** il contributo straordinario concesso da codesto Ente alla ditta "MAG.ONE s.r.l.", delocalizzata presso l'Area "Il Triangolo", con sede legale in Corso Umberto I, n. 12 a/b, P.IVA 12535121003, nella persona di S. M., per un importo pari ad euro € 11.800.00 relativo al contributo integrativo (pari al 20% dell'importo ammesso - con riferimento alla voce di spesa "beni strumentali e impianti" - nel Decreto di concessione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione) oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo e cioè dal 15.12.2017 alla data di restituzione;

2. **DI DISPORRE CHE** la somma versata al signor **Stocchi Maurizio**, a titolo di contributo integrativo per la delocalizzazione temporanea dell'attività economico-produttiva "**MAG.ONE s.r.l.**", dovrà essere rimborsata al Comune di Amatrice entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria Comunale Codice IBAN BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA: **IT 78 T 08327 73470 000000000851** indicando la causale del versamento.
3. **DI NOTIFICARE** la presente determinazione al Signor S. M., titolare dell'attività "**MAG.ONE s.r.l.**";
4. **DI DISPORRE CHE** in caso di mancata restituzione del contributo nei termini sopra indicati, si procederà al recupero coattivo nelle forme di legge, con aggravio delle spese a carico dell'inottemperante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
- ovvero, per i profili sostanziali, secondo l'orientamento giurisprudenziale amministrativo maggioritario, con le modalità e termini di legge, al Tribunale Civile di Rieti.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.TO

IL CAPO SETTORE
F.TO Manuela De Alfieri

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 17-08-2020

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 27-08-2020

REG. 1264

È copia conforme al suo originale

Amatrice, _____

Manuela De Alfieri